

 	ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI 2” (scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) Via Torricelli 35 – DISTRETTO N. 11 42122 REGGIO EMILIA - Tel. 0522/585778–585779-585777 fax 0522/439836 COD. MECC. REIC84900V – cod.fisc. 91160840350 – ccp 001007831405 E_MAIL REIC84900V@ISTRUZIONE.IT – P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT <u>Codice univoco IPA: UFMMES</u>
---	--

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO¹

¹A cura della Commissione per il Regolamento d’Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo:
Annalisa Rodomonti (Referente d’Istituto per il Bullismo e cyberbullismo, Federica Gatti, Sara Saccani, Angela Riazzi, Teresa Delrio, Antonella Ferrara)

PREMESSA

Errore. Il segnalibro non è definito.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Errore. Il segnalibro non è definito.

RESPONSABILITÀ E SITUAZIONI

10

PROCEDURA DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEGLI STUDENTI

12

Riferimenti normativi preliminari

12

Comportamenti sanzionabili come presenti nel Regolamento d'istituto (vengono selezionate nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni)

13

Art. 17 Regolamento d'istituto

13

PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

17

FASE 1: DIBATTIMENTALE O PREISTRUTTORIA

17

FASE 2: CONTESTATORIA

17

FASE 3: DIFENSIVA

17

FASE 4: DECISORIA

17

La decisione dell'organo competente: il Consiglio di Classe/team di classe

18

L'allontanamento dalla scuola

18

Attività alternativa all'allontanamento

18

Operazioni utili alla collettività studentesca

18

L'attività alternativa va concordata con il DS

19

Sanzioni accessorie

19

Conciliazione

19

L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe/team di classe

19

La conciliazione è una diffida scritta del DS

20

Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento superiore a quindici giorni

20

La seduta disciplinare del Consiglio di Classe/team di classe

20

a) La decisione del Consiglio di Classe/team di classe

20

b) Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato:

20

Criteri generali per l'irrogazione della sanzione:

21

Risarcimento del danno

21

Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato

22

Impugnazioni o reclami

22

Organo di garanzia: procedura

22

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITOGRAFICI

23

PREMESSA

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni di forte rilevanza sociale oggetto del quadro normativo tratteggiato dalla Legge 71 del 29 maggio 2017, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e delle Linee di orientamento del 2017 e del 2021.

Sebbene il bullismo sia un fenomeno tutt'altro che recente, le complesse implicazioni sociali, pedagogiche, educative e psicologiche sono attualissime e al centro di numerosi dibattiti e, purtroppo, di cronache quotidiane. Per contrastare i fenomeni, l'Italia ha adottato infatti un Piano nazionale di prevenzione già nel 2017 per poi integrarlo nel 2021 (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) col quale ha istituito una rete nazionale di supporto, finanziando diverse iniziative. Questo perché la violenza in ambito scolastico, e non solo, in tutte le sue molteplici forme, è una violazione del diritto dei bambini e degli adolescenti all'educazione, alla salute e al benessere. Nessun paese può realizzare un sistema educativo di qualità per tutti, che sia inclusivo ed equo, se gli studenti sono vittime di violenza e bullismo a scuola (Unesco, 2019²). Si ricorda infatti che con la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e l'Adolescenza (1989) approvata dall'ONU, ratificata in Italia e resa esecutiva con la L. n. 176 del 1991, gli Stati si impegnano a proteggere il bambino da ogni forma di violenza. Così come l'impegno ad assicurare l'accesso di tutte e tutti ad "un'educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento" è tra i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile identificati dalla Comunità internazionale per il benessere dell'umanità (Agenda 2030, Obiettivo n. 4).

La **scuola** è quindi sfidata ad essere in prima linea, nella prospettiva della didattica dell'inclusione per individuare e contrastare tutte le possibili forme di esclusione che, tra le mura scolastiche e non solo, possano prodursi e/o replicarsi. Lo studio di approcci pedagogici mirati al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo costituisce, in questa prospettiva, un esempio di revisione della mediazione didattica tradizionale in direzione inclusiva³.

Come possiamo definire il bullismo? In uno studio "pionieristico" D. Olweus (1993) definisce il bullismo come "una forma sistematica e ripetuta nel tempo di atti di prevaricazione e vittimizzazione di uno studente ad opera di uno o più compagni"⁴. La definizione classica dice che è una forma di comportamento aggressivo basato su uno squilibrio di potere tra due o più persone e

² Unesco. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2019). Behind the numbers: ending school violence and bullying. Parigi: Unesco

³ Perla, L. (2022). La forza mite dell'educazione. Contro bullismo e cyberbullismo. In Perla L., Garofoli F.J., Amati I., Santacroce M.T. (Eds.), La forza mite dell'educazione. Un dispositivo pedagogico di contrasto al bullismo e cyberbullismo. Milano: FrancoAngeli.

⁴ Olweus, D. (1993). Bullying at school. What we know and what we can do. Blackwell

caratterizzato dalla ripetizione nel tempo⁵.

L'asimmetria di potere, la continuità dei comportamenti è riassunta nella definizione breve: il bullismo è un abuso sistematico di potere tra compagni di scuola. In un primo tempo si sono studiate le relazioni diadiche bullo-vittima e in un secondo momento si è considerato il bullismo come un fenomeno di gruppo, costituito da ruoli diversi. Quanto alle condotte coinvolte sono state identificate tre categorie di comportamenti dettati da diversi tipi di aggressività: un tipo di aggressività fisica, diretta, faccia-a-faccia (l'esempio classico è quello di un bambino/ragazzo grande e grosso che colpisce un compagno più piccolo o più debole), un tipo di aggressività verbale diretta (offese, prese in giro) di solito più frequente e più praticata da pre-adolescenti e adolescenti, e un tipo di aggressività indiretta (manipolazione sociale, fare maldicenze, usare gli altri come mezzi per attaccare un compagno bersaglio ecc.) anche classificata come relazionale. Questa consiste nell'escludere un compagno dai giochi, nell'intimare alla vittima bersaglio che non si tratterà con lei se non obbedirà a tutto quello che si comanda e nel seminare dicerie sui compagni più deboli allo scopo di marginalizzarli. L'analisi di concetti che riguardano le diverse forme di bullismo ha permesso di indicarne diversi percorsi di sviluppo e le diverse conseguenze a seconda dell'età. I bambini/ragazzi che mostravano alti tassi di aggressività fisica diretta e di aggressività verbale diretta, tendevano a manifestare anche un forte tasso di aggressività indiretta e relazionale. Nelle ricerche che consideravano il bullismo tradizionale come un fenomeno che implicava un rapporto diadico bullo-vittima, venivano descritti diverse tipologie di bulli e di vittime, attraverso le descrizioni degli insegnanti, le auto-descrizioni, e le descrizioni dei compagni (peer nomination): in seguito si è interpretato il bullismo come un fenomeno di gruppo, dove tutti i ruoli erano di estrema importanza.⁶

Le caratteristiche del cyberbullismo rispetto al bullismo tradizionale

Il bullismo elettronico, studiato a partire dagli anni Duemila, si presenta come un fenomeno che ha caratteristiche specifiche in confronto al bullismo tradizionale agito faccia-a-faccia. Mentre quest'ultimo si caratterizza con i requisiti di: intenzionalità di nuocere, sistematicità nel tempo, asimmetria di potere, e come un fenomeno di gruppo con ruoli diversi, il fenomeno cyberbullismo vede una definizione in evoluzione. Inizialmente definito come un atto aggressivo, intenzionale, agito da un individuo o da un gruppo di individui, attraverso varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo nei confronti di una vittima che non può facilmente difendersi, in un secondo tempo si è notato che alcune caratteristiche nel caso del cyberbullismo non sono sicure e definite:

⁵ Cfr. M. L. Genta, BULLISMO E CYBERBULLISMO. Comprenderli per combatterli. Strategie operative per psicologi, educatori ed insegnanti, Franco Angeli, p. 42

⁶ Cfr. M. L. Genta, BULLISMO E CYBERBULLISMO. Comprenderli per combatterli. Strategie operative per psicologi, educatori ed insegnanti, Franco Angeli, p. 42

per esempio la reiterazione nel tempo non sempre si verifica, e anche un solo atto aggressivo (l'invio di un'immagine umiliante per la vittima) può provocare danni devastanti. Inoltre è un fenomeno che avviene in tempi dilatati e contesti diversi (anche a casa di notte), oppure, parlando di intenzionalità di nuocere da parte dell'aggressore, dobbiamo anche considerare la responsabilità di chi scarica o divulga il materiale online. Attraverso Internet o SMS si possono diffondere immagini, video, notizie riguardanti una persona a un pubblico vastissimo: diventa molto importante il “farlo sapere al mondo”, e l'astante che frequenta i siti e fruisce delle immagini diventa uno strumento fondamentale, assumendo un ruolo di responsabilità attiva nei confronti della vittima, anche se quest'ultima è sconosciuta.

Certamente il cyberbullismo tra pari e compagni di scuola presenta elementi di specificità rispetto al bullismo tradizionale. È stato più volte sottolineato l'elemento dell'anonimato, che implica una minore pressione della desiderabilità sociale nel manifestare le proprie opinioni o gli sfoghi di rabbia e di emozioni distruttive, prese di posizione non politicamente corrette o semplicemente offese a determinate persone: l'aggressore, dietro la maschera dell'anonimato in un messaggio di testo, può essere spesso convinto di sfuggire alla legge o ai limiti dati dalla tutela dei diritti delle persone. Il vissuto di impunità è possibile che funzioni come un detonatore di aggressioni violente e di odio nei confronti di singoli o di gruppi.

Un'ulteriore caratteristica del bullismo elettronico è la possibilità di avere immediato accesso a un pubblico mondiale e mettere in scena il proprio narcisismo individuale: filmare un atto di aggressione nei confronti di un compagno più debole e metterlo in rete può venire a volte vissuto dall'aggressore come un bello scherzo che ti fa diventare popolare. Rubare l'identità di un compagno e mandare messaggi in rete fingendosi lui, può anche essere interpretato da chi lo fa come una pratica simpatica e scherzosa (ricordo un giovane di un liceo scientifico esclamare sorpreso e divertito: “Ma io questo lo faccio sempre! È così divertente!”). Insieme al narcisismo interviene un meccanismo di de-responsabilizzazione che tende a ignorare gli effetti della propria azione sulla vittima. Il processo di “disimpegno morale” viene rafforzato dall'impossibilità da parte di chi agisce di percepire le reazioni immediate di chi riceve l'azione: negli scambi basati sul testo non esiste la possibilità di percepire i segnali visivi e auditivi che caratterizzano la comunicazione faccia-a-faccia e che possono mediare un'interazione in vivo.⁷

- Sono state elencate in letteratura diverse forme in cui si può manifestare il cyberbullismo: sostituzione di identità,
- inganno,

⁷ Cfr. M. L. Genta, BULLISMO E CYBERBULLISMO. Comperderli per combatterli. Strategie operative per psicologi, educatori ed insegnanti, Franco Angeli,

- esclusione,
- cyberstalking,
- sexting.

Nella prima forma (sostituzione di identità), come si è visto, l'aggressore viola la password di una persona e, fingendosi lei, la danneggia, per esempio inviando messaggi malevoli ai contatti della vittima. Nella seconda forma (inganno) l'aggressore attraverso l'inganno può indurre la vittima a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per poi renderle pubbliche in rete. Nella terza forma (esclusione) si può escludere sistematicamente e intenzionalmente una vittima da un gruppo online; con il termine cyberstalking si definisce l'aggressione persecutoria attraverso l'invio ripetuto di minacce a una vittima target. Una forma di cyberbullismo che viene praticata con frequenza crescente anche tra i più giovani è costituita dallo scambio di immagini intime e imbarazzanti per la vittima, esposte in rete e diffuse in maniera virale, in modo tale che la vittima denigrata e umiliata di fronte a un pubblico mondiale può anche arrivare all'atto estremo del suicidio (sexting)⁸.

Il bullismo elettronico è un fenomeno che presenta caratteristiche di specificità del tutto particolari per i processi psicologici che questa forma di aggressione implica. Una delle più citate è costituita dalla maschera dell'anonimato, maschera da cui l'aggressore pensa di essere difeso (a volte erroneamente) e di potere così sfuggire alla legge o alla riprovazione sociale. Il fatto che i bulli online si sentano più protetti può favorire le conseguenti condotte aggressive in rete. Un successivo fattore che può incrementare l'aggressività elettronica è costituito dal fatto che chi aggredisce non ritiene che le tracce del suo atto rimangano e siano permanenti e identificabili, dal momento che i contenuti di un messaggio si possono cancellare.

In base ai concetti citati, viene suggerito che allo scopo di ridurre il rischio di condotte aggressive online sia utile identificare gli individui potenzialmente aggressivi in rete analizzando i loro vissuti sull'anonimato, e le loro credenze sulla rintracciabilità e permanenza dei contenuti nell'ambiente digitale.

A tal proposito, quali sono gli orientamenti nazionali ed internazionali di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo?

L'Unesco (2019) propone un'azione sistemica su più livelli:

1. *leadership e impegno di alto valore politico*;
2. *collaborazione e partnership* sia a livello macro (tra ministeri, organizzazioni professionali e media) che sul versante micro (i partenariati dovrebbero coinvolgere tutta la comunità scolastica e

⁸ Cfr. M. L. Genta, BULLISMO E CYBERBULLISMO. Comperderli per combatterli. Strategie operative per psicologi, educatori ed insegnanti, Franco Angeli, pag. 62

gli enti territoriali);

3. *evidence based approach* integrati da dati accurati e completi e valutazioni sistematiche dei programmi;

4. *formazione e supporto* per gli insegnanti, *assistenza e supporto* per gli studenti coinvolti.⁹

In Italia sono operativi i gruppi di ricercatori che operano nelle scuole e attuano interventi basati su modelli evidence-based. L'Università di Firenze (Menesini, Nocentini, Palladino, Zambuto) ha adattato il progetto finlandese KiVa (Salmivalli) e attuato un modello efficace per gli interventi antibullismo e cyberbullismo nelle scuole primarie e secondarie. Il modello di intervento dal titolo "No Trap!" (Noncadiamointrappola)¹⁰ prevede il coinvolgimento degli studenti sulla base dei concetti di *peer education* e *peer support*: i ragazzi, dopo un training formativo, intervengono in classe sia nella vita e nelle relazioni offline sia online. Il modello si è rivelato efficace nel prevenire e contrastare il fenomeno, ma anche nel sensibilizzare online gli adulti su luoghi comuni (il rischio di sottovalutazione, i consigli sbagliati alle vittime...) e nel fornire consigli pratici a ragazzi e adulti coinvolti (che fare se io sono la vittima, se la vittima è un altro, se la vittima è mio figlio, se il bullo è mio figlio, se sono un insegnante).

In un intervento progettato per il contrasto del cyberbullismo occorre tenere in considerazione le variabili date dal tipo di scuola, dalla nazionalità degli studenti e dall'appartenenza al genere: la valutazione di questa rete complessa di fattori è fondamentale nel determinare l'efficacia o meno del progetto che si intraprende. Particolarmente a rischio si sono dimostrati i periodi di passaggio nello sviluppo e nella vita degli studenti, e in queste fasi l'attuazione di interventi mirati può risultare fondamentale: il momento di passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella secondaria di secondo grado ne è un esempio, dal momento che i ragazzi sono in questa fase particolarmente esposti a condotte a rischio per la salute e a un possibile isolarsi nella vita online (Annalisa Guarini et al., 2013).¹¹

Un fattore positivo da tenere in considerazione, basato su un approccio sistemico di miglioramento della convivenza nelle scuole attraverso il coinvolgimento di studenti, insegnanti e genitori, è l'impatto non solo sulla diminuzione del fenomeno del bullismo elettronico ma anche sulla qualità della vita scolastica nel suo complesso con l'apporto di tutti i membri della comunità educativa. Oltre alla sensibilizzazione di studenti e adulti alla conoscenza del fenomeno cyberbullismo, oltre all'attenzione e al controllo sulle condotte problematiche o negative online, la sfida è nel migliorare

⁹ Unesco. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2019). Behind the numbers: ending school violence and bullying. Parigi: Unesco.

¹⁰ <https://www.notrap.it/>

¹¹ Genta M.L., Brighi A., Guarini A. (a cura di) (2013), Cyberbullismo. Ricerche e strategie di intervento, FrancoAngeli, Milano.

le relazioni all'interno della comunità scolastica e nell'ottimizzazione dei processi educativi degli adulti: la presa di coscienza delle capacità di docenti e genitori nell'esercitare il loro ruolo educativo di orientamento delle condotte giovanili è un importante fattore protettivo contro le condotte a rischio dei giovani e contro l'isolamento delle vittime di bullismo. Ancora una volta la formazione e l'educazione sono la chiave di un intervento, più che non il controllo e la repressione.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

È necessario che gli educatori, i genitori e gli insegnanti abbiano una visione sistemica delle forze complesse che regolano i processi di sviluppo, evitando i concetti che forniscono una spiegazione troppo semplicistica o mono-causale (per es. il bambino è aggressivo e non ben integrato in classe perché in famiglia madre e figlio non hanno un attaccamento sicuro. Io insegnante posso fare ben poco). Gli adulti che devono presiedere all'educazione e crescita di bambini e di esseri umani in un processo di formazione devono riconoscere il proprio livello di responsabilità: è sbagliato sentirsi completamente impotenti di fronte alle forze negative di gruppi e macrosistemi (famiglia, scuola, società) così come è pericoloso sentirsi onnipotenti. Ogni istanza deve fare la propria parte (possibilmente in alleanza e in collaborazione con le altre) riconoscendo i comportamenti responsabili che le sono propri, rispettando la responsabilità degli altri elementi del sistema, non sottovalutando o enfatizzando il proprio contributo.

Gli adulti, di fronte a comportamenti non desiderati di bambini e adolescenti, si chiedono: “dove ho sbagliato?”. Non si pongono tuttavia due domande fondamentali per un educatore. Tali domande possono essere formulate nel modo seguente: “Quali valori, principi, insegnamenti e modalità di relazione ho trasmesso io con le mie parole?”, e soprattutto: “Quali valori, principi, comportamenti e modalità di relazione ho trasmesso io con i miei stessi atti e le mie condotte?”. Spesso infatti si dimentica il valore formativo degli *exempla* non solo detti ma agiti.¹²

¹² Genta, op. cit. pag. 21 Per progetti di intervento si veda Genta op. cit. pag. 66 e seguenti e Prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo attraverso il dispositivo SEP: sensibilizzare, educare, proteggere. Risultanze di un'indagine a cura di Loredana Perla, Ilenia Amati, Rosa Palermo, 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Parlamento italiano ha approvato il 18 maggio 2017 La legge 71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una legge a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, che prevede misure prevalentemente a carattere educativo/rieducativo. La legge pone al centro il ruolo dell’istituzione scolastica nella prevenzione e nella gestione del fenomeno e ogni istituto scolastico dovrà provvedere ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Questi aspetti vengono chiariti nel dettaglio dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, previste dalla legge.

La L.71/17 ne introduce per la prima volta nell’ordinamento giuridico anche una definizione:

“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.” (Art. 1- Comma 2).

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalla L. 71/2017.

RESPONSABILITÀ E SITUAZIONI

La scuola adotta misure per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione attraverso la scelta di un docente referente per il cyberbullismo e la gestione di risorse in modo finalizzato e funzionale allo scopo, nell’interazione efficace con il contesto.

Opera per la conoscenza di documenti legislativi e linee guida, di modalità di segnalazione e tutela opportunità di formazione, in modo funzionale ed efficace, anche con sezioni dedicate del sito web, partecipazione ad eventi tematici (es. “Safer Internet Day”, “Manifesto della comunicazione non ostile”; <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/>

Corsi di formazione per alunni con la Psicologa d’Istituto, Corsi di formazione per docenti).

Agisce per la realizzazione del piano nazionale scuola digitale (come da art. 1, c. 7, legge 107/2015 e note MIUR 4604 e 4605 del 03/3/2016), la sicurezza della navigazione sul web e la conoscenza della legge 71/2017, la cui applicazione è diritto e dovere di tutta la comunità scolastica, attraverso ruoli e responsabilità differenti, a livello individuale e collegiale.

- Nell’ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **i docenti:**
 - sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica;
 - conoscono il contenuto del Regolamento e si attengono al Protocollo di azione in caso di emergenza;
 - propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l’istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
 - valorizzano nell’attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli alunni.
- Nell’ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **i genitori:**
 - sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
 - vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi,

alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allarmarsi se uno studente, dopo l'uso di internet, del proprio telefonino, del pc,..., mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole su comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel Regolamento disciplinare d'istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

● Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **gli studenti:**

- conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni/ i provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi "omertosamente" mostra indifferenza o a chi all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere (comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione) non possono usare smartphone, cellulari, smartwatch, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente (a tal proposito si veda l'integrazione al Regolamento d'istituto sull'uso accettabile delle TIC deliberata dal C.I. in data 27 marzo 2014);
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- si impegnano ad imparare e a rispettare la netiquette e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (e-mail, sms, mms, chat,..);
- si impegnano a contrastare l'hatespeech sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci

punti del Manifesto della comunicazione non ostile;

- si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni online e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art.13 comma 2 della Dichiarazione dei diritti di Internet;

PROCEDURA DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEGLI STUDENTI

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto segue.

La Premessa è parte integrante del presente Regolamento e costituisce il quadro di insieme per la valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere.

Riferimenti normativi preliminari

DPR 249/98 Statuto delle studentesse e degli studenti¹³

DPR 235/2017 modifiche al DPR 249/98¹⁴

Delibera Consiglio di Istituto IX del 29 novembre 2022 n.29 Regolamento di Istituto (Frequentare regolarmente i corsi di studio; Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dai Regolamenti; Utilizzare con cura macchinari e strutture didattiche per non arrecare danni alla scuola e al patrimonio della stessa)¹⁵

¹³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg>

¹⁴

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_publicata.pdf

¹⁵ <https://icpertini2.edu.it/documento/regolamento-distituto/>

Comportamenti sanzionabili come presenti nel Regolamento d'istituto (vengono selezionate nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni¹⁶)

Art. 17 Regolamento d'istituto

COMPORTAMENTO DA SANZIONARE
Le violazioni di tali regole si configurano come infrazioni disciplinari sanzionabili ai sensi del successivo art.19. • è assolutamente vietato a tutti come già previsto dalla circolare ministeriale n.362 del 25/08/1998, l'uso dei telefoni cellulari/smartwatch durante le attività scolastiche. • si fa divieto agli studenti di utilizzare, all'interno della scuola, fotocamere, videocamere o registratori vocali inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici • è vietata la diffusione o la comunicazione occasionale o sistematica (per esempio tramite internet, social network o MMS) delle immagini, dei suoni e dei filmati eventualmente acquisiti con i suddetti mezzi all'interno della scuola.

COMPORTAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI	IN CASO DI RECIDIVA
• Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale - atti di violenza intenzionale; - gravi offese alla dignità;	Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni. Sospensione dalle gite scolastiche	Consiglio di classe/team di classe completo con tutte le componenti (docenti e rappresentanti dei genitori) a cui viene invitato l'alunno e i suoi genitori per esporre le proprie ragioni. Il consiglio di classe/ team di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente

¹⁶ Cfr. Art. 19 del Regolamento d'Istituto, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI VERSO GLI ALUNNI

- turpiloquio; - danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri; - atti e molestie (anche di carattere sessuale); - fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome; - atti di violenza fisica, psicologica o di intimidazione svolti in gruppo e reiterati - uso o spaccio di sostanze alcoliche e/o psicotrope		delegato. La decisione è adottata a maggioranza dei votanti. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
--	--	---

Comportamenti sanzionabili ascrivibili a condotte di cyberbullismo¹⁷

Azioni di cyberbullismo • Flaming: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. • Harassment: molestie attuate attraverso l'invio	A seconda della gravità saranno applicate le sanzioni sopra individuate, dal richiamo verbale alla sospensione.	A seconda delle sanzioni interverrà l'organismo competente per l'irrogazione.
--	--	--

¹⁷ Cfr. Art. 19 del Regolamento d'Istituto, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI VERSO GLI ALUNNI

ripetuto di linguaggi offensivi. • Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. • Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. • Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. • Impersonificazione: insinuazione all'interno		
---	--	--

dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. • Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online. • Sexting: invio di messaggi via smartphone/smartwatch ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale		
--	--	--

PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

FASE 1: DIBATTIMENTALE O PREISTRUTTORIA: conoscenza del fatto da cui può derivare una sanzione disciplinare con richiamo verbale.

Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento: lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori. E' incentrata sulla conoscenza del fatto da cui può derivare una sanzione disciplinare.

L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.

L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia **certezza dell'avvenuta convocazione**.

FASE 2: CONTESTATORIA

Fatta oralmente dai docenti interessati e a conoscenza dei fatti (verbalizzata dal docente incaricato) allo studente in presenza dei genitori.

FASE 3: DIFENSIVA

L'alunno esercita il proprio diritto alla difesa insieme al genitore

FASE 4: DECISORIA

Il quarto momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta del Consiglio di Classe/team di classe è valida in presenza della maggioranza degli insegnanti.

In questa fase non possono partecipare membri in conflitto di interesse che sono infatti esclusi. Il Dirigente (o suo delegato), a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente: il Consiglio di Classe/team di classe

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni (per il nostro Istituto è nella stragrande maggioranza così), la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

L'allontanamento dalla scuola

Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe/team di classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa.

Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe o altro docente delegato dal Dirigente istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Attività alternativa all'allontanamento

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di un'attività a favore della comunità scolastica.

Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio di Classe/team di classe.

Operazioni utili alla collettività studentesca

Per un certo periodo – variabile a seconda delle responsabilità e delle sanzioni, gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

- pulizia dei locali interni ed esterni della scuola
- semplici compiti esecutivi a favore dell'ambiente scolastico: traslochi, riparazioni, altre necessità

- stage presso strutture interne o esterne all'Istituto
- altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe/team di classe.

L'attività alternativa va concordata con il DS

L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e attività presso enti esterni.

Conciliazione

Fino a 72 ore prima della seduta del /team di classe, lo studente può chiedere il rito della conciliazione.

Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito.

Nel caso di studente minorenne, il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia. Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente

Coordinatore di classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato sopra.

L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe/team di classe

L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe/team di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenne, l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia.

La conciliazione è una diffida scritta del DS¹⁸

Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente Scolastico, con annotazione sul Registro di classe.

Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento superiore a quindici giorni

Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nelle voci indicate sopra propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

La seduta disciplinare del Consiglio di Classe/team di classe

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti:

a) La decisione del Consiglio di Classe/team di classe

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

b) Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato:

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni.

Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

¹⁸ <https://www.icloditerzo.edu.it/sanzioni-disciplinari-alunni/>; <https://www.orizzontescuola.it/sanzioni-disciplinari-agli-studenti-la-procedura-esempio-di-regolamento/#:~:text=La%20conciliazione%20%C3%A8%20una%20diffida,annotazione%20sul%20Registro%20di%20classe>

Criteri generali per l'irrogazione della sanzione:

- Intenzionalità del comportamento
- Rilevanza degli obblighi violati
- Grado di danno o di pericolo causato all'Istituto Comprensivo, agli utenti o a terzi e il disservizio creatosi
- Sussistenza delle circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo al comportamento dello studente e ai precedenti disciplinari nell'ambito dei precedenti anni di frequenza
- Concorso, nella mancanza, di più persone in accordo tra loro

Risarcimento del danno

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- è compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle

necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato

Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Impugnazioni o reclami

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti scelti in seno al Collegio dei docenti, di cui uno svolge le funzioni di segretario, da un genitore designato dal Consiglio d'Istituto.

La durata dell'Organo di Garanzia è annuale e si intende riconfermato in caso non venga modificato. I docenti ed il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato.

In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.

Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente. I membri supplenti sono così individuati: docenti e genitore presenti nella Giunta Esecutiva.

Organo di garanzia: procedura

Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente Scolastico fissa, di norma, la seduta entro 8 giorni scolastici. Nel frattempo, la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia.

La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati.

L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione.

Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il già menzionato termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITOGRAFICI

- Unesco. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2019). Behind the numbers: ending school violence and bullying. Parigi: Unesco
- linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dir16_07.shtml?
- dalla direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; https://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir104_07.pdf?
- LINEE DI ORIENTAMENTO
- per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
- ; https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/studentonline/diritti_doveri/default.htm?
- http://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf
- dalla direttiva MIUR n.1455 del 10 novembre 2006; https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/direttivapartecipazione_06.shtml
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante Statuto delle studentesse https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/studentonline/diritti_doveri/default.htm
- dalla Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015; http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_publicata.pdf
- dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo; <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg>
- dall’aggiornamento MIUR dell’ottobre 2017 alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo; <http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0>
- <https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/35359a828019b501127478284>
- Perla, L. (2022). La forza mite dell’educazione. Contro bullismo e cyberbullismo. In Perla L., Garofoli F.J., Amati I., Santacroce M.T. (Eds.), La forza mite dell’educazione. Un dispositivo pedagogico di contrasto al bullismo e cyberbullismo. Milano: FrancoAngeli.
- Olweus, D. (1993). Bullying at school. What we know and what we can do. Blackwell
- Cfr. M. L. Genta, BULLISMO E CYBERBULLISMO. Comprenderli per combatterli. Strategie operative per psicologi, educatori ed insegnanti, Franco Angeli, p. 42
- <https://www.notrap.it/>
- Genta M.L., Brighi A., Guarini A. (a cura di) (2013), Cyberbullismo. Ricerche e strategie di intervento, FrancoAngeli, Milano.
- Prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo attraverso il dispositivo SEP: sensibilizzare, educare, proteggere. Risultanze di un’indagine a cura di Loredana Perla, Ilenia Amati, Rosa Palermo, 2022

- De Mauro, T. (2016, settembre 27). Le parole per ferire. Tratto da Internazionale:
<https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/09/27/razzismo-parole-ferire> (ver. 15.03.2022).
- Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 71. Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-epolicy/>
- <https://www.piattaformaelisa.it/>
- <https://paroleostili.it/>
- http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_d_ei_diritti_internet_pubblicata.pdf
- <https://www.icloditerzo.edu.it/sanzioni-disciplinari-alunni/>; <https://www.orizzontescuola.it/sanzioni-disciplinari-agli-studenti-la-procedura-esempio-di-regolamento/#:~:text=La%20conciliazione%20%C3%A8%20una%20diffida,annotazione%20sul%20Registro%20di%20classe.>
-